

TI_GERICHTE 15.2023.9 vom 17. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.9_d20201217

FR: TI_GERICHTE 15.2023.9 du 17 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 15.2023.9 del 17 dicembre 2020

Regeste

Ricorso contro la notifica in via edittale di vari provvedimenti. Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo

Erwägungen

E. 1

(decreto e verbale di sequestro, precetto esecutivo, verbale di pignoramento e comunicazione della domanda di realizzazione), la cui ricezione è attestata nello scritto 28 dicembre 2022 del ricorrente (doc. E). Ebbene l'atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (DTF 132 I 253 consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 23 ad art. 64 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un'esigenza fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la comunicazione effettiva dell'atto al destinatario. Nella fattispecie, il ricorrente è venuto a conoscenza degli atti esecutivi al più tardi il 28 dicembre 2022, sicché non solo il suo ricorso è tardivo, ma sarebbe anche senza oggetto. Una nuova notifica degli stessi atti non avrebbe infatti alcuna utilità pratica; ne risulterebbero solo spese e ritardi supplementari, fonte di formalismo eccessivo (cfr. DTF 132 I 254 consid. 7).

E. 1.2

In realtà, in quello scritto l'UE si è limitato a rifiutarsi di procedere a una nuova notifica all'indirizzo attuale dell'escusso degli atti esecutivi notificati in via edittale il 13 agosto 2021, 29 ottobre 2021 e 3 agosto 2022 (sopra ad D e G). Orbene, il rifiuto dell'ufficio d'esecuzione di tornare su una sua decisione precedente non è un provvedimento impugnabile nel senso dell'art. 17 LEF e non fa quindi correre un nuovo termine di ricorso (DTF 142 III 647 consid. 3.2; 113 III 29 consid. 1; sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022 consid. 1.3 e il rinvio). Lo scritto 19 gennaio 2023 dell'UE è pertanto senza rilievo per la questione della tempestività del ricorso.

E. 1.3

È invece di rilievo il fatto che alla sua prima risposta del 15 dicembre 2022 (doc. D) l'UE aveva accluso tutti gli atti esecutivi emessi nei confronti di RI

E. 2

L'art. 33 cpv. 4 LEF subordina la restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo non solo all'assenza di colpa dell'istante, ma anche alla presentazione da parte sua di un'istanza motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento e al

compimento entro il medesimo termine dell'atto omissivo presso l'autorità competente. Orbene, da una verifica d'ufficio della Camera (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR) risulta che ad oggi RI 1 non ha (ancora) interposto opposizione al precetto esecutivo, sicché difetta almeno uno dei due presupposti per accogliere la domanda subordinata di restituzione del termine di opposizione, che va di conseguenza respinta.

E. 3

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 4

Notificazione a: – avv. PA 1, _____, _____; – avv. PA 2, _____, _____, _____. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.